

REGOLAMENTO PER L'ESERCIZIO DEL CONTROLLO ANALOGO CONGIUNTO NELLA ANCONAMBIENTE SPA DA PARTE DEI SOCI

Il presente documento disciplina – in attuazione dello Statuto della “*AnconAmbiente SpA*” (nel prosieguo anche “*Società*”) – l’esercizio del controllo analogo congiunto da parte degli Enti Locali Soci sulla “*AnconAmbiente SpA*” medesima.

Articolo 1

Controllo analogo congiunto dei soci

1.1. L’attività della società preposta alla gestione unica del servizio nel territorio di ambito e quella delle società da questa partecipate da questa partecipate ovvero dirette o comunque controllate è improntata ai principi di economicità, efficienza ed efficacia nel perseguimento dell’interesse sociale, così come definito nonché prudentemente apprezzato dalle deliberazioni degli organi sociali.

1.2. La società preposta alla gestione unica del servizio nel territorio di ambito – e le società da questa partecipate ovvero dirette o comunque controllate – sono assoggettate ad un controllo congiunto dei soci, analogo a quello che gli stessi soci esercitano sui propri servizi.

1.3. Il controllo analogo congiunto dei soci, di cui al comma precedente, si esplica attraverso:

- a) le modalità previste dalla legge e dal presente statuto;
- b) le forme di coordinamento stabilite dai soci fra loro per assicurare l’esercizio congiunto del controllo analogo, anche di tipo pattizio, previste dal presente Regolamento.

Articolo 2

Composizione e funzioni del Comitato Unitario di fonte pattizia.

2.1. Il controllo analogo è esercitato anche mediante un Comitato Unitario, composto da Sindaci ovvero dai Presidenti delle Unioni dei Comuni ovvero da loro delegati, di tutti i territori comunali di cui si compone l’Ambito Territoriale Ottimale, per il quale la relativa Assemblea di Ambito, appunto composta da tutti i Sindaci dei Comuni appartenenti al territorio dell’Ambito in questione, è titolare del potere di affidamento del servizio.

2.2. Il Comitato si riunisce almeno quattro volte l’anno.

2.3. Vengono rimessi al Comitato:

- a) esame ed istruttoria per eventuali modifiche dello Statuto;
- b) verifica periodica dei documenti di programmazione (Budget, Piani Industriali) e rendicontazione;
- c) atti di indirizzo in merito ai contratti di servizio con le società partecipate e dei relativi atti conseguenti;
- d) verifica periodica dello svolgimento del servizio in base agli indicatori previsti nel contratto di servizio, in concomitanza con le verifiche svolte dall’ente d’ambito nell’esercizio delle proprie competenze esclusive ai sensi di legge;
- e) monitoraggio degli indicatori extra-contabili (standard qualitativi e tecnici), previsti dai contratti di servizio e/o dalle carte dei servizi, che dovranno essere trasmessi periodicamente dalle Società, ferme restando le attività di monitoraggio svolte dall’Ente d’Ambito nell’esercizio delle proprie competenze esclusive ai sensi di legge;
- f) proposte di modifica del regolamento del controllo analogo congiunto, valendo, sul punto, la necessità che la relativa deliberazione venga assunta con il voto favorevole di almeno 7/9 dei componenti del Comitato;
- g) ogni altra materia rimessa all’Assemblea dalla legge e dallo Statuto.

2.4 Ove non si arrivi alla unanimità tra i Comuni nella scelta dei Componenti del Comitato Unitario per il Controllo analogo, si dovrà procedere alla composizione di liste che, con metodo proporzionale, assicurino la rappresentanza di tutti i comuni.

2.5. Il Comitato Unitario per il controllo analogo esercita le proprie funzioni in tre distinte fasi:

- a) controllo ex ante – indirizzi ed obiettivi programmatici;
- b) controllo contestuale – monitoraggio periodico sull’andamento della gestione;
- c) controllo ex post – verifica dei risultati raggiunti.

Le modalità del Controllo Analogo vengono effettuate nel rispetto delle attribuzioni e competenze previste dallo Statuto delle Società.

2.6. In fase di indirizzo, il Comitato Unitario per il controllo analogo verifica gli atti e provvedimenti societari a carattere strategico e programmatici pluriennali laddove predisposti (statuti, piani industriali, piani di sviluppo, relazioni programmatiche pluriennali, atti di amministrazione straordinaria). Il Comitato Unitario per il controllo analogo verifica, altresì, gli atti e provvedimenti societari di pianificazione (relazione programmatica annuale, piano degli investimenti e disinvestimenti, piano occupazionale, budget economico e finanziario, programma degli acquisti e dei lavori) ed i regolamenti di gestione. Il Comitato Unitario per il controllo analogo, inoltre, orienta ed indirizza l’attività della Società verso il perseguimento dell’interesse comune attraverso una gestione efficiente, efficace ed economica e garantendo il socio sull’economicità e qualità del servizio offerto. La Società, nei propri documenti di programmazione, tiene conto degli eventuali orientamenti individuati dal Comitato Unitario per il controllo analogo.

2.7. In fase di monitoraggio, in tempo utile per la salvaguardia degli equilibri di bilancio, la Società presenta con periodicità non superiore al semestre una relazione illustrativa sulla situazione economica, finanziaria e patrimoniale, affinché il Comitato Unitario per il controllo analogo possa verificare lo stato di attuazione del programma attraverso il controllo della coerenza dei dati con gli obiettivi previsionali. Il Comitato Unitario per il controllo analogo, in caso di scostamento rispetto agli obiettivi programmati, può indicare le azioni necessarie da intraprendere, alle quali l’organo amministrativo delle società dovrà attenersi. Il controllo contestuale viene attuato attraverso il monitoraggio di report periodici aziendali, nei quali viene illustrato: lo stato di attuazione degli obiettivi indicati nel budget e vengono rilevate ed analizzate le eventuali cause degli scostamenti rispetto al budget, nonché le azioni correttive da attuare; L’andamento della situazione economico finanziaria e patrimoniale. Il Comitato Unitario per il controllo analogo, qualora ritenga le relazioni di cui sopra non esaustive, può chiedere alla società documentazione integrativa tesa a fornire ulteriori dettagli sull’andamento delle attività.

2.8. In fase di approvazione del bilancio di esercizio il Comitato Unitario per il controllo analogo prende atto dei risultati raggiunti e del conseguimento degli obiettivi da parte della società. In questa fase del controllo, il Comitato Unitario per il controllo analogo, sulla base dei risultati raggiunti, può dare indicazioni sulla rimodulazione degli obiettivi della programmazione.

2.9. Quando gli organi sociali della società devono assumere deliberazioni circa le società partecipate, ciò deve essere inequivocabilmente indicato nell’ordine del giorno, che viene trasmesso anche agli enti locali serviti dalle società operative locali interessate.

2.10. Gli organi della società si conformano alle indicazioni del Comitato salvo motivata richiesta di riesame ai sensi dell’art.16.2 dello Statuto.

Articolo 3

Ulteriori previsioni in tema di composizione e funzionamento del Comitato Unitario di fonte pattizia.

3.1. Le deliberazioni del Comitato Unitario sono assunte con spirito di leale collaborazione ottenendo, ove possibile, l'unanimità dei consensi.

In caso di mancato consenso unanime le deliberazioni saranno assunte con il voto favorevole della maggioranza qualificata (2/3) dei presenti, ferma rimanendo la necessaria partecipazione al voto di almeno i 2/3 dei componenti ai fini della validità della deliberazione.

3.2. Il Comitato unitario è convocato in occasione della seduta di insediamento, dal Socio che detiene la quota di maggioranza relativa del capitale della Società.

3.3. Il Comitato Unitario è composto da un minimo di 9 (nove) sino al massimo di 23 (ventitré) rappresentanti.

3.4. Il Presidente del Comitato Unitario (in seguito anche "*Coordinatore*") viene nominato tra i propri componenti con un voto palese a maggioranza qualificata (7/9) dei presenti, senza riferimento alle azioni possedute dai Soci nel capitale sociale. Quando il numero dei componenti del Comitato Unitario fosse superiore a 15, il Coordinatore potrà essere affiancato da 2 Vice Coordinatori, anch'essi nominati nella prima seduta del Comitato Unitario e con la stessa maggioranza qualificata.

3.5. Il Comitato Unitario è convocato prima di ogni assemblea dei Soci dal Presidente presso la sede della Società od in altro luogo adeguato. La convocazione delle sedute dovrà essere spedita, via posta elettronica certificata (pec), ai componenti del Comitato, almeno 5 giorni prima della seduta, con specifico Ordine del Giorno, corredato da tutta la documentazione utile alla formazione delle decisioni. La convocazione del Comitato Unitario dovrà essere inviata per conoscenza, contemporaneamente al suo invio ai membri del Comitato Unitario, a tutti i Soci ed essere pubblicata sul sito web della società nella specifica sezione "*Comitato Unitario per il controllo analogo congiunto*".

3.6. Ogni componente del Comitato Unitario può richiedere la convocazione del Comitato medesimo, così come l'Organo Amministrativo di AnconAmbiente SpA oppure un numero di Soci rappresentativo di almeno 1/20 del capitale sociale.

3.7. Le sedute del Comitato potranno svolgersi anche con le modalità della videoconferenza organizzata su una piattaforma web nelle disponibilità di AnconAmbiente SpA.

3.8. Ogni Socio potrà rappresentare al Comitato Unitario, istanze e proposte attinenti agli argomenti posti all'ordine del giorno delle sedute e il Coordinatore dovrà esporle durante la seduta.

3.9. Alle riunioni del Comitato Unitario partecipa, quando invitato, l'Organo Amministrativo della Società ovvero il suo Presidente, ovvero l'Amministratore Unico o l'Amministratore Delegato così come, se invitati, l'Organo di controllo ovvero il suo Presidente.

3.10. La partecipazione, quale componente del Comitato Unitario, è riservata al Sindaco o Presidente dell'Unione ovvero a suo delegato, purché questi sia un amministratore in carica.

3.11. Le deliberazioni del Comitato Unitario sono assunte con spirito di leale collaborazione ottenendo, ove possibile, l'unanimità dei consensi.

3.12. Delle decisioni assunte dal Comitato Unitario è redatto apposito verbale. Tutti i verbali delle sedute del Comitato Unitario sono conservati in un apposito registro trattenuto presso la sede della Società. Il supporto tecnico di segreteria, per il funzionamento del Comitato Unitario, sarà assicurato dalla Società con proprio personale e dotazioni a ciò dedicati.

Art. 4

Nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale del Soggetto Gestore Unico affidatario del Servizio.

4.1 Il Comitato Unitario per il controllo analogo valuta e propone la nomina di un amministratore unico e in alternativa la nomina di un organo collegiale dandone adeguata motivazione.

4.2. Nel caso dell'eventuale scelta dell'organo collegiale, le parti si rendono reciprocamente atto

dell'esigenza di disciplinare le procedure di nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale del Soggetto Gestore Unico affidatario del Servizio nonché, almeno in via tendenziale e quanto più possibile, concordare gli esiti di tali procedure.

4.3. In conformità a tale riconosciuta nonché condivisa esigenza, la composizione degli organi di amministrazione e controllo della "AnconAmbiente S.p.A." – segnatamente del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale – avviene secondo le seguenti modalità:

a) quanto al Presidente ed agli ulteriori quattro Consiglieri componenti del Consiglio di Amministrazione:

- spetta al Comune di Ancona la nomina del Presidente del C.d.A. della Società;
- spetta ai Comuni di Fabriano, Jesi, Senigallia, la designazione di tre Consiglieri, sui quattro complessivi componenti il Consiglio di Amministrazione, ulteriori rispetto al Presidente;
- spetta ai restanti Comuni – con esclusione, pertanto, di quelli indicati negli alinea che precedono – la designazione di un componente del Consiglio di Amministrazione;

b) quanto al Presidente ed agli ulteriori due componenti del Collegio Sindacale nonché i relativi supplenti:

- spetta al Comune di Ancona la nomina del Presidente del Collegio Sindacale della Società;
- spetta al Comune di Osimo la nomina di un componente del Collegio Sindacale;
- spetta ai restanti Comuni la designazione di un membro del Collegio Sindacale della Società.

4.4. Le nomine di cui al comma che precede avvengono, all'esito di apposita sessione di disamina del tema in seno al Comitato Unitario, il quale, al fine di concordare un indirizzo tra i Comuni, delibera sul punto, invitando l'organo amministrativo a convocare tempestivamente la società per il recepimento dell'indirizzo.

Articolo 5

Norma finale e transitoria

5.1. Ai componenti dei Comitati per l'esercizio del controllo analogo non spetta alcuna forma di compenso e neppure di rimborsi spese.

5.2. Il presente documento entra in vigore immediatamente dopo l'approvazione da parte dell'Assemblea di AnconAmbiente SpA.